



ISTITUTO COMPRESIVO N. 14 "SAN FRANCESCO DI PAOLA"
 Via Olimpia n.37 - Rione San Licandro - 98168 Messina - Tel. e Fax 090/40868
 Codice fiscale: 97062120833 - Codice univoco UFBIDR - Codice IPA istsc_meic86500v - Codice AUSA 0000333356
 PEO: meic86500v@istruzione.it - PEC: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it>

CONTRATTO DI ISTITUTO A.S. 2021/22 – 2022/23 – 2023/24

Integrazione al contratto triennale a.s. 2022/2023

Titolo	sommario	Pagine
V	trattamento economico accessorio	pag. 1

TITOLO V – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Fondo per il salario accessorio

- Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico corrente è complessivamente alimentato da:
 - Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto, o successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.
- Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale. L'ammontare delle risorse, in quanto non contrattabile, viene comunicato quale informazione preventiva.

Art. 20 – Fondi finalizzati

- I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
- Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

Funzioni Strumentali	€ 3.588,74		
Ore eccedenti	a.s. corrente	avanzo a.s precedente	totale
	€ 1.975,38	€ 1.083,68	€ 3.059,06
Incarichi specifici ATA	a.s. corrente	avanzo a.s precedente	totale
	€ 1.930,60	€ 0	€ 1.930,60
Pratica sportiva	€ 896,13	€ 2.775,64	€ 3.671,77
Valorizzazione personale scolastico	€ 12.243,74	€ 5.769,57	€ 18.013,31
Fondi aree a rischio	€ 195,64	€ 824,91	€ 1.020,55

FIS settembre 2022 - agosto 2023 - assegnazione	€ 28.338,00+
Economie (fis+valorizz.) a.s. precedente	€ 5.769,57=
Disponibilità a.s. corrente totale cui sottrarre:	€ 34.107,57 -
Indennità di direzione DSGA	€ 3.450,00 -
Indennità sostituzione DSGA	€ 421,30 =
Disponibilità FIS A.S. corrente	€ 30.236,27
Valorizzazione personale scolastico a.s. 2022/2023 - Assegnazione	€ 12.243,74

Firme

[Handwritten signatures]

pag. 1



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 14 "SAN FRANCESCO DI PAOLA"
 Via Olimpia n.37 - Rione San Licandro - 98168 Messina - Tel. e Fax 090/40868
 Codice fiscale: 97062120833 - Codice univoco UFBIDR - Codice IPA istsc_meic86500v - Codice AUSA 0000333356
 PEO: meic86500v@istruzione.it - PEC: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it>

Disponibilità (FIS + Valorizz.) A.S. corrente *	€ 42.480,01
--	--------------------

Le parti convengono di destinare la somma relativa alla valorizzazione del personale scolastico secondo quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249 e di adottare lo stesso criterio di ripartizione % tra personale docente e ATA.;

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curriculari ed extracurriculari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati:

Personale docente	63%	€ 26.762,40
Personale ATA	35%	€ 14.868
Fondo di riserva	2%	€ 849,6
Totale FIS		€ 42.480,01

Gli importi così suddivisi sono arrotondati alle cifre decimali per consentire una distribuzione ottimale delle risorse.

2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.

3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartite sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF, manifestate dal personale alla F.S. preposta e trasmesse all'IC capofila per la formazione. Le risorse economiche sono pertanto gestite dalla scuola polo per la formazione individuata dalla Rete Ambito XIII.

Art. 24 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

			Personale DOCENTE € 26.762,40		
Art. 34	Tabella B	<i>supporto alle attività organizzative (compensi per l'attività di collaboratore/i col DS)</i>	<i>n. ore</i>	<i>Compenso orario L. D.</i>	€ 5.000
			<i>a forfait</i>	<i>a forfait</i>	
Art. 88	Tabella D	<i>supporto alla didattica (compensi per le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento)</i>	<i>n. ore</i>	<i>Compenso orario L. D.</i>	€ 19.425,00
			1110	€ 17,50	
Art. 88	Tabella C	<i>Implementazione dell'O.F.– star bene a scuola (compensi per attività aggiuntive all'insegnamento)</i>	<i>n. ore</i>	<i>Compenso orario L. D.</i>	€ 2.337,40
			66	€ 35,00	

Firme

[Handwritten signatures]



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 14 "SAN FRANCESCO DI PAOLA"
Via Olimpia n.37 - Rione San Licandro - 98168 Messina - Tel. e Fax 090/40868
Codice fiscale: 97062120833 - Codice univoco UFBIDR - Codice IPA istsc_meic86500v - Codice AUSA 0000333356
PEO: meic86500v@istruzione.it - PEC: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it>

Personale ATA € 14.868					
Art. 88	Tabella E	Assistenti Amministrativi - Remunerazione delle prestazioni aggiuntive e dello straordinario (intensificazione, carichi di lavoro, straordinario, sostituzione colleghi assenti, assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica)	n. ore	Compenso orario L. D.	€ 4.868,00
			335	€ 14,50	
Art. 88	Tabella F	Collaboratori Scolastici - Remunerazione delle prestazioni aggiuntive e dello straordinario (intensificazione, carichi di lavoro, straordinario, sostituzione colleghi assenti, assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica)	n. ore	Compenso orario L. D.	€ 10.000
			800	€ 12,50	

Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

Le parti convengono di destinare la somma relativa alla valorizzazione del merito secondo quanto previsto dalla lettera g del dispositivo di assegnazione integrativa al P.A. di cui al prot MIUR 21503 del 30/09/2021

Art. 26 - Conferimento degli incarichi personale docente ed ATA

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti, coerentemente con le presenze/assenze registrate durante lo svolgimento dell'incarico.

Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 6, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 28 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica. Non è possibile assegnare l'incarico specifico a chi beneficia dell'art. 7 e chi, tra amministratori e tecnici, è titolare della seconda posizione economica.

TITOLO VI – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Firme

 



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 14 "SAN FRANCESCO DI PAOLA"
Via Olimpia n.37 - Rione San Licandro - 98168 Messina - Tel. e Fax 090/40868
Codice fiscale: 97062120833 - Codice univoco UFBIDR - Codice IPA istsc_meic86500v - Codice AUSA 0000333356
PEO: meic86500v@istruzione.it - PEC: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it>

Art. 30 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 32 - Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente.

Firme